

**L.R. n. 19 del 2 maggio 1986. Art.1**

**Trattamento di fine servizio del personale regionale.**

**Art. 1**

*Criteria e modalità del trattamento previdenziale.*

I dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un trattamento previdenziale (indennità di anzianità), pari al 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dall'I.N.A.D.E.L. nella determinazione dell'indennità premio fine servizio.

Fa carico alla Regione l'eventuale maggiore somma fra l'ammontare spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o per altro analogo diritto dalla Regione stessa o dall'Ente presso cui si è instaurato il rapporto previdenziale.

Quanto previsto al precedente primo comma richiede per l'applicazione che sia stato prestato almeno un anno di servizio presso la Regione indipendentemente se e presso quale Ente maturi il diritto a pensione.

(...)